



Scuola Media Statale "Dante Alighieri"

Via Morselli, 8 - 21100 Varese (VA) - Tel.: 0332. 281748 Fax: 0332.236389

Internet: www.danteweb.it - e-mail: danteva@danteweb.it

Codice Meccanografico: VAMM002002

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO RELATIVO AL PERSONALE ATA

ANNO SCOLASTICO 2009-2010

Il giorno 14 dicembre 2009 alle ore 10,00 nell'Ufficio di Presidenza, viene stipulato il presente Contratto Collettivo Integrativo della Scuola media statale "Dante Alighieri" di Varese tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore

Vittorio Fabricatore _____

PARTE SINDACALE

RSU

Giuseppe Manzo _____

Simonetta Comatidis _____

SINDACATI

FLC CGIL

Di Foggia Rocchina

SCUOLA

CISL/SCUOLA

=====

TERRITORIALI

UIL/SCUOLA

=====

CONFSAL/SNALS Gennarino Buono

GILDA-UNAMS

=====

La presente intesa sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della relazione tecnica del DSGA, per il previsto parere.

IL TESTO DEL CONTRATTO

PARTE PRIMA - NORMATIVA

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

- 1-Il presente contratto si applica a tutto il personale ATA della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
- 2-Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per l'a.s. 2009/10;
- 3-Il presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una delle parti;
- 4-Si procederà in ogni caso ad un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a seguito della stipula di un nuovo CCNL.

Art. 2 - Interpretazione autentica

- 1-Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta, di cui si parla al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa
- 2-Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni;
- 3-Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - Relazioni Sindacali

Art.3 - Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO. CC. , per quanto di competenza.

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1-Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio;

2-Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti;

3-Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

- a) Contrattazione integrativa;
- b) Informazione preventiva;
- e) Procedure di concertazione;
- d) Informazione successiva;
- e) Interpretazione autentica, come da art.2.

4-In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola.

Art. 5 - Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

1-La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU;

2-Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare;

3-Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno sei giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati;

4-Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.

Art. 6 - Contrattazione integrativa

1-Sono oggetto di contrattazione di istituto le materie previste dall'art.6, *comma 2* del CCNL triennio 2006/09 :

- a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il parere del personale medesimo;
- b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio, derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
- c) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
- d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
- f) criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
- g) tutte le altre materie esplicitamente previste dai contratti di livello superiore.

2-Possono altresì essere oggetto di contrattazione integrativa altre materie inerenti :

- a) il rapporto di lavoro, e soggetto quindi a normativa di tipo contrattuale, che le parti consensualmente decidano di inserire nel presente contratto;

3-La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.

Art. 7 - Informazione preventiva e concertazione

- 1 - Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - c) utilizzazione dei servizi sociali;
- 2 - Nel rispetto delle competenze degli OO. CC., e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO. SS. firmatarie, in appositi incontri, l'informazione preventiva, venti giorni prima delle relative scadenze, fornendo anche l'eventuale documentazione;
- 3 - Ricevuta l'informazione preventiva, la RSU e i rappresentanti delle OO. SS. firmatarie hanno facoltà di iniziare una procedura di concertazione, che ha inizio entro tre giorni dalla richiesta; durante lo svolgimento della concertazione il Dirigente Scolastico non assume decisioni unilaterali, salvo improrogabili scadenze amministrative;
- 4 - La procedura di concertazione si conclude entro quindici giorni dalla richiesta, e in ogni caso prima di eventuali scadenze amministrative; nel caso si raggiunga un'intesa, essa ha valore vincolante per le parti.

Art. 8 - Informazione successiva

- 1 - Sono materie di informazione successiva:
 - a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - c) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.
- 2 - La RSU e i rappresentanti delle OO. SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati; hanno altresì diritto all'accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previste dalla Legge 241/90 e dalla Legge 675/96.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 - Attività sindacale

- 1 - La RSU e i rappresentanti delle OO. SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato al piano terra, e di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale;
- 2 - La RSU e i rappresentanti delle OO. SS. usufruiscono, per la propria attività sindacale, dei locali dell'Istituto; vengono concordate con il dirigente scolastico le modalità di uso degli stessi;
- 3 - Le RSU hanno diritto, nella scuola media "Dante" ad un cassetto o un armadio, a seconda delle esigenze che successivamente saranno comunicate al Dirigente;
- 4 - Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO. SS. firmatarie tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro

- 1** - La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali RSU e sindacati rappresentativi va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono, entro due giorni, a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora;
- 2** - Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola;
- 3** - L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni;
- 4** - Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza;
- 5** - Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso per cui n. 2 unità di personale non potranno partecipare all'assemblea. Il personale che non potrà partecipare è sorteggiato alla presenza delle RSU, a rotazione.

Art. 11 – Referendum

- 1** - Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i lavoratori dell'istituto;
- 2** - Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

PARTE SECONDA - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

TITOLO PRIMO - NORME GENERALI

Art.12 – Risorse

- 1** - Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - Gli stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA (attività aggiuntive);
 - Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica per il miglioramento dell'offerta formativa assegnati annualmente dal MPI;
 - Eventuali residui del Fondo di cui sopra non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
 - Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati a seguito di accordi, convenzioni od altro, destinate a retribuire il personale della scuola.
- 2** – L'importo complessivo (Docenti e ATA) secondo i parametri stabiliti dal CCNL 2006/09 con cui vengono retribuite le attività di cui all'art. 88 (esposte di seguito al lordo degli oneri a carico dei dipendenti) e già detratta l'indennità di Direzione del DSGA di € 2.510,00) ammonta a € 38.017,50
 - L'economia dell'anno scolastico 2008-2009 – lordo dipendenti - è pari a € 4.204,96
 - Totale Fondo d'Istituto per l'anno scolastico 2009-2010 = € 42.222,46.

Si riporta qui sotto la proporzione tra unità di personale docente e ATA.

BUDGET FONDO ISTITUTO A.S. 2009/10 – LORDO ONERI STATO							
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	ORGANICO DIRITTO	SEDI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	QUOTA SEDI PER EROGAZION E SERVIZIO	QUOTA ORGANICO	TOTALE	INDENNITA' DIREZIONE	TOTALE LORDO STATO
Docenti medie	45						
Personale ATA	17	1	4.056,00	49.724,00	53.780,00	3.330,77	50.449,23
	62	1	4.056,00	49.724,00	53.780,00	3.330,77	50.449,23

BUDGET FONDO ISTITUTO LORDO ONERI DIPENDENTI				
FIS ANNO 2009/10	DOCENTI	ATA	DOCENTI	ATA
SETTEMBRE /DICEMBRE 2009	9.250,92	3.421,57	73%	27%
GENNAIO /AGOSTO 2010	18.501,85	6.843,15		
AVANZO	3.069,63	1.135,34		
TOTALE	30.822,40	11.400,06		

Si concorda di suddividere il fondo di istituto nel modo seguente:

- Docenti n.45 unità = 73% ;
- ATA n.17 unità di personale = 27%

Art. 13. *Incarichi specifici personale ATA anno Scolastico 2009-2010*

Tutto il personale, fatta eccezione per il personale cui è stato riconosciuto l'art. 7 CCNL 7-12-2005 che non può accedere agli incarichi specifici ma soltanto al Fondo di istituto, può presentare domanda .

Per l'affidamento di tali incarichi si terrà conto, in ordine di priorità :

- della disponibilità espressa dal personale;
- della specifica professionalità, nel caso sia richiesta;
- della graduatoria interna.

Lo schema riporta, in sintesi, le risorse finanziarie e gli incarichi che si intendono affidare :

In base alla comunicazione pervenuta dal MPI - protocollo n. AOODGPFB/0001727 del 26 SETTEMBRE 2008 – i fondi ordinari accreditati fino al 2007/08 vengono ridotti rispetto alla precedente previsione al 55,73% - fatte salve altre eventuali modifiche .

- | | | | |
|-----------------------------|------------|---------|------------|
| ▪ Collaboratori scolastici | € 1.239,49 | ridotti | € 690,76 |
| ▪ Assistenti amministrativi | € 2.065,82 | ridotti | € 1.151,28 |

Si concordano pertanto i seguenti parametri :

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		
Supporto amministrativo e contabile in relazione ai Progetti didattici inseriti nel POF	2 figure	€340,00 cadauno
Responsabile della messa in ordine del nuovo archivio storico della scuola	1 figura	€171,28
Supporto amministrativo nella gestione dell'organizzazione delle Uscite e viaggi di istruzione	1 figura	€300,00
COLLABORATORI SCOLASTICI		
Attività inerenti la piccola manutenzione	2	€ 225,00 Cadauno
Primo soccorso alunni	2	€ 120,38 Cadauno

Art.14 - Criteri per la suddivisione del Fondo di Istituto

1 - Le risorse del Fondo d'Istituto vengono suddivise tra le figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dal POF, del Piano annuale delle attività del personale docente e del Piano annuale delle attività del personale ATA;

2 - Il fondo (o parti di esso), se non utilizzato, entrerà a far parte della dotazione dell'anno successivo e costituirà un'economia che sarà distribuita secondo i criteri che saranno concordati.

3 - Risorse ulteriori, derivanti da eventuali attività didattiche pomeridiane opzionali a pagamento, serviranno a compensare il personale ATA per particolare intensificazione dell'attività lavorativa; nella liquidazione di tali risorse si terrà conto del criterio proporzionale in base alle assenze del personale.

ART.15 – Stanziamenti

1- Al fine di realizzare quanto stabilito nell'articolo precedente, sulla base della delibera del C.d.I di cui all'art. 88 - del CCNL e del Piano Annuale, vengono definiti gli stanziamenti secondo la tabella riportata nell'art. 17 del presente contratto;

2 - Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad un aggiornamento del presente accordo; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano Annuale

Art. 16 - Conferimento degli incarichi

1 - Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive da retribuire con il salario accessorio;

2 - Nell'atto di conferimento dell'incarico verrà indicato anche il compenso forfetario o orario spettante derivante dal presente contratto d'istituto. Ciò significa che non saranno ammissibili quote orarie o forfetarie che superino l'impegno definito nell'incarico;

3 – Per ciascun incarico si farà riferimento alle funzioni esplicitamente riportate nel Piano Annuale delle attività ai fini di una trasparente verifica di fine anno ed ai tempi previsti per la liquidazione del compenso, stante l'approvazione della relazione tecnico-finanziaria da parte dei Revisori dei Conti e a condizione che la Scuola abbia una giacenza di liquidità sufficiente ad erogare i compensi.

Art. 17- La misura dei compensi al personale A.T.A.

Per le attività di cui all'art. 88 C.C.N.L 2006/09 ,il budget a disposizione per l'anno scolastico 2009/10 è di € 11.400,06 incluso l'avanzo delb scorso anno.

La ripartizione delle risorse e l'individuazione delle aree da riconoscere sono quelle indicata nella seguente tabella :

RIPARTIZIONE FONDO ISTITUTO ATA - ANNO SCOLASTICO 2009/10				
BUDGET a disposizione 2009/10 (27% del FIS) incluso avanzo	lordo carico dipendenti			11.400,06
	BUDGET utilizzato			11.351,00
	BUDGET NON UTILIZZATO			49,06
Compensi al Personale ATA	N.Persone	Ore	Costo Orario	TOTALI LORDI
COLLABORATORI SCOLASTICI				
Ore straordinarie coll. Scol.20 ore pro capite	10	200	12,50	2.500,00
Controllo periodico misure di prevenzione antincendio	3	24	12,50	300,00
Coll. Designati al controllo e manutenzione	3	60	12,50	750,00
Servizio fotocopiatore e rilegatura	4	80	12,50	1.000,00
Riordino e sistemazione archivio storico (12 ore pro/capite per 3 collaboratori)	3	36	12,50	450,00
Supporto alla segreteria	2	24	12,50	300,00
Flessibilità organizzativa ed oraria (10 ore pro capite)	10	100	12,50	1.250,00
SERVIZIO ESTERNO : BANCA , POSTA , ALTRO (2- C.S. - 20 ore ; 1 - C.S. 10 ore)	3	50	12,50	625,00
TOTALE COLLABORATORI SCOLASTICI				7.175,00
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI				
Intensificazione lavorativa per assenze personale	6	60	14,50	870,00
Ore di straordinario a pagamento 10 Ore	6	60	14,50	870,00
Per apertura pomeridiana 8 ore cadauno	6	48	14,50	696,00
Componente commissione elettorale	1	2	14,50	29,00
Verbalizzante contrattazione istituto	1	5	14,50	72,50
Addetto Primo soccorso	1	5	14,50	72,50
Supporto organizzativo per Visite e gite d'istruzione	1	8	14,50	116,00
Supplenze / ore eccedenti	6	100	14,50	1.450,00
TOTALE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI				4.176,00

- a) *Ai Collaboratori scolastici, per assenza di personale non sostituito da supplenti, ad eccezione dei periodi di sospensione delle attività didattiche (feste natalizie, pasquali, periodi estivi , ect) verranno assegnati 40 minuti pro-capite a due collaboratori per ogni giorno di assenza. Nell'attribuire lo straordinario verrà rispettato il principio della rotazione. Le ore di straordinario da compensare con recuperi dovranno obbligatoriamente essere richieste dal personale durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (natale, pasqua, carnevale, ponti, ect.). Per il periodo estivo i recuperi inizieranno a partire dal 15 giugno stante la valutazione dell'Amministrazione del contingente minimo necessario allo svolgimento degli esami . In caso di mancata richiesta da parte del personale i recuperi saranno assegnati d'ufficio. Le prime 20 ore maturate verranno in ogni caso liquidate a carico del F.I. come ore di lavoro straordinario.*
- b) *Assistenti amministrativi : 15 minuti al giorno per ogni unità di personale assente, da attribuire alle unità di personale presenti quel giorno .*

Art. 18 – Orario di lavoro

1. Visti gli orari di servizio del personale, si concorda nell'applicazione della riduzione d'orario da 36 a 35 ore settimanali, per i profili professionali dei Collaboratori Scolastici e Assistenti Amministrativi;
 2. Per il personale che effettua il servizio su 6 giorni settimanali, l'orario ordinario giornaliero sarà di 5 ore e 50 minuti. Per il restante personale che effettua l'orario su 5 giorni, l'orario ordinario giornaliero sarà di 7 ore;
 3. L'orario di entrata e di uscita è rilevato tramite il registro delle firme di presenza, che ognuno è obbligato a firmare;
 4. Il ritardo va comunicato secondo quanto previsto dal Contratto Nazionale (art. 19);
Se il ritardo è inferiore o pari a 1 ora e non è ricorrente, può essere recuperato lo stesso giorno, a discrezione dell'interessato, prolungando l'orario di uscita.
Se il ritardo è superiore a 1 ora, il recupero sarà concordato con il D.S.G.A. in base alle esigenze di servizio dettate dall'Amministrazione.
- a) L'assegnazione ai turni di servizio articolati su sei giorni (lunedì/sabato) verrà deciso in base alla minore anzianità di servizio.
- b) Il personale supplente collocato nella graduatoria di cui al punto a) si avvicenderà ogni otto settimane sul turno organizzato su sei giorni subentrando anche nell'assegnazione dei compiti.

Art. 19 – Piano ferie

1. Per il periodo estivo il piano ferie è da presentare entro il 30 aprile e la concessione deve avvenire entro il 15 maggio.
Il periodo richiedibile va dal 15 giugno al 31 agosto.
Per le vacanze di Natale le richieste vanno presentate entro il 1° dicembre.
Per le vacanze di Pasqua le richieste vanno presentate 20 giorni prima;
2. Il piano ferie, in mancanza di accordi personali è regolato dai seguenti criteri:
 - a) in primo luogo dalla rotazione tra il personale che ha usufruito di ferie negli anni precedenti durante il mese di agosto; la rotazione interesserà anche i supplenti che hanno prestato servizio in altre scuole;
 - b) in secondo luogo, e a parità di condizioni, la graduatoria di istituto;

3. Resta fermo che a ciascun dipendente siano assicurati 15 giorni continuativi nel periodo 1 luglio – 31 agosto;
4. Anche durante i periodi di attività didattica, in base alle esigenze di servizio, possono essere concessi a domanda giorni 1 di ferie (fino ad un massimo di 3 durante l'a.s.) subordinate alla disponibilità dei colleghi i quali, senza oneri per l'Amministrazione, si faranno carico della copertura del servizio del richiedente. Compatibilmente con le esigenze di servizio valutate dall'ufficio.
5. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (Natale, Pasqua, mesi estivi) dovrà essere assicurata la presenza in servizio di almeno 2 collaboratori scolastici e 2 assistenti amministrativi. In tale periodo tutto il personale sarà in servizio nel turno antimeridiano, salvo particolari esigenze organizzative.
6. Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato deve usufruire di tutte le ferie maturate entro la scadenza del contratto, tenendo conto del piano annuale delle ferie.

Art. 20 – Permessi brevi

I permessi di cui all'art. 16 CCNL 2007 vengono concessi a domanda, presentata al Dirigente, di norma con cinque giorni d'anticipo. Tali permessi dovranno essere recuperati sulla base delle necessità dell'istituzione entro 2 mesi successivi alla fruizione come da CCNL. Qualora il permesso venga richiesto per visita medica specialistica o analisi, per se stesso, il lavoratore non è tenuto al recupero delle ore di permesso a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per l'Amministrazione e che produca la documentazione a giustificazione del permesso. L'autorizzazione potrà essere concessa solo qualora il medico sia impossibilitato a fissare la visita fuori dall'orario di servizio.

Art. 21- Sicurezza nella scuola

Le parti sono d'accordo di attuare la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L.vo 626/94) per salvaguardare sia il personale Docente e ATA sia gli alunni. Concordano i seguenti obiettivi prioritari:

- a) Aggiornamento del Piano di valutazione dei rischi ; redigere un Documento di Valutazione Rischio della Scuola Media "Dante"
- b) informare e formare il personale in materia di sicurezza scolastica e di Primo Soccorso.

A questa Istituzione scolastica si applica la normativa sulla Sicurezza D.L.vo 626/94 e la normativa sulla Prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico – fisico - biologici.

PARTE TERZA - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 - Norme relative al corrente anno scolastico

Quanto già deciso nelle sedi competenti in merito alle materie oggetto del presente contratto, sulla base della normativa a suo tempo vigente, rimane in vigore per il corrente anno scolastico.

Art. 23- Proroga degli effetti

1-Gli effetti del presente contratto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo di istituto.

Norme finali

1 - I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere, non prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, la verifica del suo stato di attuazione.

2 - In caso di controversie circa l' interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta-e motivata di una di esse, s' incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa; l'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall' inizio della vigenza del contratto.

La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.

3 - Il presente contratto rimane in vigore fino a nuova negoziazione.

4- La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici; detto contratto sarà esposto in bacheca.

Varese, 14 dicembre 2009

Il Dirigente Scolastico	Vittorio Fabricatore	
Le RSU	Giuseppe Manzo Simonetta Comatidis	
Rappresentate provinciale FLC - CGIL	Di Foggia Rocchina	
Rappresentante SNALS	Gennarino Buono	
Rappresentante GILDA- UNAMS	=====	
Rappresentante CISL-Scuola	=====	
Rappresentante UIL-Scuola	=====	

Il presente documento si compone di n. 11 pagine.